



Comune di Villamassargia - Provincia del Sud Sardegna
09010 Villamassargia Tel. 0781/7580246 – 0781/7580213 - Fax 0781/74880
servizisocialivillamassargia@gmail.com
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI SOCIALI

***BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SANARE LA MOROSITA' ANNO 2016.***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dalle LL.RR. n. 5 e 6 dell'11.04.2016, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 57/3 del 25.10.2016 e dalla Determinazione RAS della Direzione Generale -Servizio Edilizia Pubblica n. 42895/1369 del 27.10.2016

In esecuzione della propria Determinazione n. 562 DEL 07/11/2016

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini, per l'annualità 2016, per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli per situazioni accertate nell'anno 2016.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono **presentare domanda secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre il giorno 12 Gennaio 2017.**

Art. 1 -Destinatari del contributi

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo site nel Comune di Villamassargia e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, avvenuto nel corso del 2016, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare di almeno il 30%, verificatasi prima o durante il 2015 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare viene verificata secondo le seguenti modalità e criteri, a seconda del caso:

1. perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del reddito complessivo verificate prima del 2016: si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE). Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2014, si fa riferimento:

- All'ISEE "ordinario" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014, nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente. In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2014 viene considerato valido anche per il 2015 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2014, sostanzialmente invariato nel 2015, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era integro, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione. Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.
- All'ISEE "corrente" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE

relativo al 2015 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

- Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificate nel corso del 2016: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2016, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga sia inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole
- Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2016 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2015, computato per il medesimo periodo di tempo.
- Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. attestato nel 2016.

Art. 2 -Requisiti soggettivi dei beneficiari

la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) Reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida, o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, anche antecedente al 2016, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- d) Essere:
 - cittadini italiani • ovvero di uno Stato appartenente all'Unione Europea; • ovvero cittadini immigrati extra comunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- e) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Si precisa che il nucleo familiare preso in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3 -Destinazione e Dimensionamento dei contributi

I contributi sono destinati:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
- b) Fino a un massimo di € 6.000,00, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.
- c) Ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
- d) Ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di €. 12.000,00.

I contributi di cui ai punti c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Le ipotesi sub a), sub b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l'ipotesi sub a) è combinabile con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai due anni

Art. 4 -Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati dovranno far pervenire, debitamente compilato in ogni sua parte, il modulo reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet istituzionale contenente la dichiarazione, da rendere in modo chiaro e corretto, del possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare e le condizioni che danno diritto ai contributi, nonché corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta. La dichiarazione sarà resa dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/00, e pertanto sarà soggetta a sanzioni amministrative e penali in caso di non veridicità. Il Comune si riserva l'effettuazione dei controlli disposti d'ufficio delle dichiarazioni rese. Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Villamassargia improrogabilmente entro e non oltre il giorno 12 Gennaio 2017. Le domande che perverranno oltre tale termine saranno escluse.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede unicamente il timbro del protocollo comunale, con l'attestazione del giorno d'arrivo le modalità di scelta per la consegna o l'invio della domanda e la responsabilità per eventuali ritardi rispetto al termine indicato nei bandi di concorso, sono ad esclusivo carico del richiedente.

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- copia di un documento di identità non scaduto, di chi sottoscrive la domanda;
- copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente articolo 1;
- documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previste ai punti dall'art.3, prodotta sotto forma di autodichiarazione e controfirmata dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia di documento d'identità di quest'ultimo
- copia attestazione ISEE 2016;

- eventuale documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore ai 74% e documentate con copia del relativo verbale d'invalidità;
- eventuale certificazione rilasciata dalle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale emessa, da presentare in busta chiusa (solo se interessati).

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate al Settore Servizi Sociali entro e non oltre il termine di 3 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 5 -Motivi di esclusione delle domande

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
- b) non redatte sull'apposito modello;
- c) prive, o incomplete, della documentazione richiesta dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;
- e) relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste all'art. 2.

E', inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

Art. 6 -Formazione della graduatoria

L'Amministrazione Comunale valuterà le domande nel rispetto dei criteri stabiliti agli artt. 1, 2 e 3, al termine dell'istruttoria sarà predisposta UNA GRADUATORIA. Gli utenti utilmente collocati nella graduatoria potranno accedere all'erogazione del contributo in funzione delle disponibilità finanziarie erogate dalla Regione nel rispetto delle priorità elencate nell'Art. 3 del presente bando come definito nell'Allegato alla Determinazione Regionale n. 42895/1369 del 27.10.2016.

Art. 7 -Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Villamassargia provvederà entro il 31 gennaio 2017 all'approvazione dei soggetti aventi titolo ai benefici, con l'ammontare dell'entità del contributo per ciascun soggetto e contestualmente calcolerà il fabbisogno complessivo per l'annualità 2016 e lo trasmetterà alla Regione Sardegna entro lo stesso termine. **Si avvisa che l'inserimento del richiedente nella graduatoria di merito non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.** In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, gli aventi diritto saranno identificati sulla base delle risorse disponibili. A seguito della ripartizione delle risorse finanziarie da parte della RAS e del loro accredito al Comune, si procederà all'erogazione del contributo secondo le modalità e i criteri previsti nel presente bando.

Art. 8 -Controlli e sanzioni

L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti richiedenti, con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, anche mediante controlli a campione.

Art. 9 -Informativa sulla privacy

Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Porcedda Maria Bonaria